



**Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo**

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
cress@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID: 5567] RAVENNA – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, S.S. 67 “Tosco -
Romagnola” – Ampliamento della sezione stradale per adeguamento a categoria B del
D.M. 05/11/2001 da Classe al Porto di Ravenna.

Osservazioni

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Servizio II
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Segretario Regionale MiBACT per l'Emilia Romagna
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento all' istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto, trasmessa dalla Società ANAS S.p.a con nota prot. 0472275 del 18/09/2020 considerato che il MATTM con la nota prot. n. 89394 del 03/11/2020 ha comunicato di aver verificato la completezza della documentazione inviata dal Proponente nonché la procedibilità dell'istanza, precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web istituzionale (<https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7466/10792>) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione relativa (ai sensi del co. 2 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006), al fine della presentazione di eventuali osservazioni;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Considerato che questa Direzione Generale ha richiesto alla competente Soprintendenza, con nota prot. 32732 del 10/11/2020, le proprie valutazioni sull'opportunità di sottoporre l'intervento in oggetto alla procedura di VIA e al contempo ai Servizi II e III di questa Direzione Generale di esprimere eventuali osservazioni;

Visto il parere della suddetta Soprintendenza trasmesso con nota prot. 15706 del 24.11.2020 (acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. n. 34514 del 25.11.2020), che di seguito si riporta integralmente:

“La proposta progettuale oggetto dell'istanza presentata dalla Società ANAS S.p.a. prevede interventi di adeguamento della sezione stradale della S.S. 67 “Tosco-romagnola” (che collega Pisa con Ravenna) nel tratto compreso tra il km 218+500 e il km 223+700 nel comune di Ravenna, con ampliamento della sezione stradale dai 14 m attuali ai 22 m di progetto (fatta eccezione del viadotto sui Fiumi Uniti e dello svincolo per Porto Fuori che rimarranno di larghezza pari a 14 m) per conformarla alla tipologia B del D.M. 05/11/200.

Gli interventi di adeguamento tecnico comprendono anche: la progettazione del sistema di trattamento delle acque di piattaforma; la progettazione di barriere acustiche stradali (oggi non presenti) per la mitigazione del rumore, soprattutto per gli edifici più vicini al tracciato; la riqualificazione ambientale dell'infrastruttura con un progetto di inserimento paesaggistico e di mitigazione degli impatti visivi, che verrà predisposto, secondo quanto riportato nella Lista di controllo, tenendo in considerazione la presenza dell'area protetta del Parco Regionale del Delta del Po.

Il tratto è interessato dalle seguenti tipologie di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i.:

- Art. 136: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica sud fra Savio e i Fiumi Uniti (pineta di Classe, Ortazzo e ambienti limitrofi); Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo Sud, comune di Ravenna;

- Art. 142, lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; lettera g) e lettera m). Relativamente alla lettera c) tutela fluviale, nel tratto di attraversamento dei Fiumi Uniti e sui corsi d'acqua secondari Fosso Arcabologna e Collettore Cavedona, non sono previsti interventi.

In riferimento agli ambiti paesaggistici succitati ed alla compatibilità delle opere con questi, tenuto conto di come gli interventi verranno effettuati ai margini dell'esistente infrastruttura stradale, comportando l'ampliamento della sezione stradale di 4 m. per lato, fermo restando la necessità dell'applicazione delle preventive procedure autorizzative di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/04 tanto per le opere quanto per la proposta riqualificazione ambientale dell'infrastruttura con un progetto di inserimento paesaggistico e di mitigazione degli impatti visivi, non si individuano in questa sede particolari criticità.

Non sono interessati dall'intervento beni architettonici o storico-artistici di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/04.

Relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si rileva che il complesso degli interventi va a interessare aree a differenti potenzialità archeologiche e nei pressi di attestazioni archeologiche. Tale acquisizione di conoscenza deriva, oltre che dalle informazioni in possesso di questo Ufficio, anche dalla documentazione allegata a istanza di verifica preventiva dell'interesse



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 presentata da ANAS S.p.A. a questo Ufficio (ns. prot. n. 6898 del 01/06/2020), contenente la relazione archeologica prevista al comma 1 del succitato articolo (non realizzata, nel caso specifico, da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla citata normativa). In risposta all'istanza, questa Soprintendenza ha espresso nota contenente il proprio parere di competenza (ns. prot. n. 7417 del 12/06/2020, in allegato), richiedendo l'esecuzione di controllo archeologico in corso d'opera per specifiche aree e lavorazioni, al fine di garantire l'individuazione e la salvaguardia di eventuali preesistenze archeologiche.

Tenuto conto di tutto quanto sin qui sinteticamente esposto, questa Soprintendenza ritiene che la proposta non produca potenziali impatti significativi sui beni culturali o sul paesaggio tanto da dover essere assoggettato a VIA.

Conseguentemente e come richiesto, al fine di proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quali possano essere le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, questo Ufficio avanza la proposta di creare, dove possibile, fasce verdi contigue al tracciato stradale, principalmente tenendo conto della contiguità con alcune aree residenziali, con il fine di mitigare l'impatto della struttura nel contesto visivo con fitte barriere verdi agenti anche da riduttori naturali di polveri e rumori prodotti dall'intenso transito veicolare. Per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si ritiene sufficiente quanto prescritto alla Committenza dell'opera in sede di verifica preventiva dell'interesse archeologico.”;

Visto il parere del Servizio II di questa DG - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, trasmesso con nota prot. 34945 del 30.11.2020 che di seguito si riporta integralmente: “In riferimento alla procedura in oggetto, viste la nota prot. 15706 del 24.11.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha comunicato le proprie valutazioni, e la documentazione progettuale disponibile sul sito <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7466/10792>, per quanto di competenza di questo Servizio si rappresenta quanto segue.

Si premette che la documentazione progettuale comprende nello studio di fattibilità tecnica ed economica una relazione sulle potenzialità archeologiche, come previsto dall'art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, ma che, come rilevato anche dalla Soprintendenza, questa non risulta elaborata da soggetti abilitati e in possesso dei requisiti esplicitamente richiamati dal succitato articolo del Codice dei contratti pubblici. Si ricorda che, oltre che essere dettati dalla normativa, tali requisiti sono richiesti per la redazione di una specifica documentazione tecnica di settore, la cui sottoscrizione comporta l'assunzione di responsabilità in merito ai contenuti e alle valutazioni formulate.

Nel caso in esame, l'Ufficio territoriale, in possesso degli strumenti di pianificazione territoriale e di valutazione del potenziale archeologico dell'area oggetto di intervento, tra cui la Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio del Regolamento Urbanistico Edilizio di Ravenna, valutate le informazioni riprese all'interno della progettazione preliminare, e ritenuto di avere elementi sufficienti per esprimere il proprio parere di competenza, ritiene che la proposta progettuale non produca potenziali impatti significativi sui beni culturali o sul paesaggio tanto da dover essere assoggettato a V.I.A.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In merito alla tutela archeologica, si esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni già formulate dalla Soprintendenza con nota prot. 7417 del 12.06.2020. Considerate, nello specifico, la tipologia e la localizzazione degli interventi previsti in riferimento alle caratteristiche delle aree interessate dal progetto e del potenziale archeologico noto, la Soprintendenza, ritenuta poco praticabile l'attivazione della procedura di verifica dell'interesse archeologico ex art. 8 del D.Lgs. 50/2016 per motivi di opportunità e sicurezza, in considerazione delle caratteristiche del progetto, richiede controllo archeologico in corso d'opera per tutte le opere di scavo previste nel tratto ricadente nella Zona di tutela della potenzialità archeologica 2b, contraddistinto da potenziale archeologico da medio-alto ad alto, e per le aree di realizzazione delle vasche di prima pioggia.

Per tutte le lavorazioni sull'intera area di intervento si richiama quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti, che andranno immediatamente segnalati all'Ufficio territoriale per gli interventi conseguenti.

I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona e dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori.


Tutte le indagini e le verifiche richieste dovranno essere eseguite da archeologi professionisti in possesso di adeguata specializzazione, con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, che definisce i tempi e le modalità di conduzione delle indagini, di redazione della documentazione e di trattamento generale dei materiali archeologici, indicate nel Regolamento acquisito dalla Soprintendenza con D.S. n. 24/2018 (disponibile sul sito web www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it), al quale la ditta incaricata dovrà attenersi scrupolosamente per la consegna della relazione archeologica finale e per i report settimanali, da inviare al funzionario responsabile e da allegare alla relazione definitiva, anche in caso di esito negativo.

Le date di inizio delle indagini archeologiche preventive richieste e il nominativo della ditta archeologica incaricata dovranno essere comunicate per iscritto e con un congruo anticipo di almeno 10 giorni.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza di questo Servizio, si condividono le valutazioni e le prescrizioni formulate dall'Ufficio territoriale.

Resta intesa la facoltà della Soprintendenza di intervenire, in base alle emergenze archeologiche individuate, con eventuali ulteriori prescrizioni, verifiche aggiuntive e scavi in estensione, che potrebbero comportare l'allungamento delle tempistiche e modifiche progettuali.";

sulla base della documentazione progettuale presentata, relativa all'intervento in oggetto, nonché tenendo conto delle summenzionate valutazioni della Soprintendenza competente e di quelle dei Servizi II di questa DG, per i profili di propria competenza questa Direzione Generale non ritiene necessario che si debba procedere all'assoggettamento del progetto in argomento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


- per quanto concerne la **Tutela archeologica**

- 1) dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini alla società ANAS S.p.A. con prot. n. 7417 del 12/06/2020 (allegata in copia) e ribadita dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa DG con nota prot. n. 34514 del 25.11.2020 sopra riportata;

- per quanto concerne la **Tutela paesaggistica**

- 2) dovranno essere create, dove possibile, fasce verdi contigue al tracciato stradale, principalmente tenendo conto della contiguità con alcune aree residenziali, con il fine di mitigare l'impatto della struttura nel contesto visivo con fitte barriere verdi agenti anche da riduttori naturali di polveri e rumori prodotti dall'intenso transito veicolare.


Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giacomo Carlo Tropeano



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it